



immobili si sia tenuto conto di quanto stabilisce l'art. 8 della legge 11 aprile 1955, n. 294, che rimanda ai criteri indicati nell'art. 28 del Regolamento 4 gennaio 1925. Senza altresì che per i criteri di revisione ausideffi debba intervenire il Consiglio con una propria delibera.

Il Direttore generale premette che, a suo avviso, non occorre una apposita delibera in materia perché il Consiglio, approvando il bilancio, approva implicitamente i criteri di valutazione dei valori immobiliari.

D'altra parte, che questa valutazione sia stata compiuta con estrema prudenza lo si deduce dal fatto che i valori attribuiti fin dal bilancio 1952 al patrimonio immobiliare non sono stati ulteriormente modificati. Anzi la stima eseguita in tale occasione dava un importo di circa 7 miliardi superiore all'importo iscritto quale fondo di rivalutazione degli immobili e, nel frattempo, questa ulteriore copertura si è ancora più rafforzata per effetto degli aumenti intervenuti da allora nel mercato edilizio.

La differenza alla voce "Beni immobili" fra